

INFORMAZIENDA

Evidenza delle principali novità intervenute nel mese
per la conduzione aziendale informata ed aggiornata

Servizio a cura di

STUDIO CIMINO DOTT. VINCENZO
Consulente del Lavoro

RISERVATO ALLE AZIENDE ASSISTITE

Lavoro
Fisco
Economia
Giurisprudenza

Aprile 2011



Lavoro



Istat: il tasso di disoccupazione si attesta all'8,4% a febbraio 2011. Mai così male dal 2004

Il tasso di disoccupazione si attesta all'8,4% con una diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto a gennaio e di 0,1 punti su base annua. Il tasso di disoccupazione giovanile scende al 28,1% con una diminuzione congiunturale di 1,3 punti percentuali. Gli inattivi tra i 15 e i 64 anni aumentano dello 0,1% (21 mila unità) rispetto al mese precedente. Il tasso di inattività, dopo la crescita dei tre mesi precedenti, resta stabile al 38%. Prosegue il calo dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato (-0,7%, pari a -103.000 unità), mentre cresce il numero dei dipendenti a termine (+5,1%, pari a 111.000 unità).

Anno 2010: Nella media del 2010 l'occupazione si è ridotta dello 0,7% (-153.000 unità) rispetto all'anno precedente. La flessione è dovuta esclusivamente alla componente maschile (-1,1%, pari a -155.000 unità in confronto al 2009).

Tra il 2009 e il 2010 l'occupazione italiana cala di 336.000 unità, con un tasso di occupazione in discesa dal 56,9% al 56,3%. L'occupazione straniera aumenta di 183.000 unità, ma il tasso di occupazione scende dal 64,5% al 63,1% (dal 77,7% al 76,2% per gli uomini e dal 52,1% al 50,9% per le donne).

Il tasso di occupazione complessivo si attesta al 56,9% (era pari al 57,5% nel 2009). A livello territoriale, alla riduzione dell'indicatore nel Nord e nel Centro si accompagna la nuova significativa flessione nel Mezzogiorno.

Inps: i numeri della cassa integrazione

Nel mese di marzo 2011 sono state richieste e autorizzate 102,5 milioni di ore di cassa integrazione (cig), contro i 70,6 milioni di febbraio 2011 (+45,1%) e contro i 121,8 milioni del marzo 2010 (-15,8%). I valori cumulati del primo trimestre del 2011 portano a un totale di richieste di cig pari a 233,4 milioni di ore, contro 299,7 milioni dello stesso periodo del 2010 (-22,14%). E' soprattutto nelle richieste di cassa integrazione ordinaria per l'industria che in marzo 2011 si registra il più forte decremento (-54,3%) rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Nell'edilizia invece si segnala una sostanziale stabilità. Il rimbalzo di marzo, rispetto al mese precedente, riguarda tutti e tre gli istituti della cig: le richieste di cassa integrazione ordinaria (cigo) sono passate da 19,2 milioni di febbraio a 23,2 milioni di marzo (+21,1%). Le domande autorizzate di cassa integrazione straordinaria (cigs) sono passate da 29,1 milioni di ore in febbraio a 42,4 milioni in marzo (+45,4%). Ancora più spiccato l'incremento di domande di cassa integrazione in deroga (cigd) che sono passate da 22,3 milioni di ore in febbraio, a 36,9 milioni in marzo (+65,2%).

Il confronto tendenziale mostra segnali diversi: la cigo cala del 45,8% (passando da 42,9 milioni di ore nel marzo 2010, ai 23,2 milioni di quest'anno); la cigs diminuisce del 12,9% (da 48,6 a 42,4 milioni di ore); mentre la cigd aumenta anche a livello tendenziale, passando da 30,9 milioni di marzo 2010 a 36,9 milioni di marzo 2011 (+21,8%).

Frenano invece le domande di disoccupazione e mobilità. In questo caso i dati riguardano i primi due mesi dell'anno. A febbraio sono state presentate 68mila domande di disoccupazione, contro le oltre 78mila dello stesso mese dell'anno scorso (-12,8%). Ancora più accentuato il calo delle domande di mobilità che passano da quasi novemila del febbraio 2010 a meno di seimila dello stesso mese di quest'anno (-34,1%).

La lettura dei dati segnala un andamento discontinuo dell'economia nazionale, che sembra aver superato il punto più alto della crisi, senza tuttavia aver archiviato definitivamente le difficoltà produttive e occupazionali

INAIL Risponde" - nuovo servizio di gestione dei contatti con l'utenza

"INAIL Risponde" è il nuovo servizio di gestione dei contatti con l'utenza, via posta elettronica, attraverso il quale è possibile effettuare:

- richieste di informazioni o chiarimenti sull'utilizzo dei servizi online
- approfondimenti normativi o procedurali
- segnalazioni o richieste di integrazione dei contenuti informativi del portale internet.

L'utente utilizza un modello di richiesta "strutturato", che offre i seguenti vantaggi:

- l'immediato riconoscimento dei dati dell'utente
- l'esatta definizione dell'oggetto della richiesta
- l'inoltro automatico e immediato alla Struttura INAIL competente per la risposta.

Commissione Casse Edili: chiarimenti sui rapporti a part-time

1. Nei casi in cui l'impresa, a fronte del superamento dei limiti contrattuali di ricorso al lavoro a tempo parziale, procede all'integrazione della denuncia e dei relativi versamenti, questi ultimi andranno accreditati sulla posizione del singolo lavoratore interessato;

2. i sistemi telematici di trasmissione della denuncia dovranno prevedere che, qualora l'impresa dichiari l'attivazione di un part time o il passaggio da un rapporto a tempo pieno a quello a tempo parziale per una motivazione personale del lavoratore (salute, problemi familiari, ecc.), sia automaticamente avvertita di dover inviare alla Cassa Edile la relativa documentazione (ad esempio copia della richiesta del lavoratore);

3. nella denuncia mensile sarà inserito un ulteriore dato relativo al rapporto di lavoro part time che potrà essere utilizzato dall'impresa quando, a fronte di un rapporto attivato nel pieno rispetto dei limiti previsti dalla normativa contrattuale (ad esempio in presenza di quattro dipendenti operai a tempo pieno), siano successivamente mutate le condizioni prese in esame dalla Cassa Edile (ad esempio per una riduzione degli operai a tempo pieno).

In tali casi, quindi, l'impresa potrà flaggare la fattispecie di " rapporto a tempo parziale rientrante nei limiti previsti dal CCNL come da verifica della Cassa Edile di nella denuncia del mese di";

4. si conferma che il rapporto di apprendistato deve essere incluso nel calcolo dei dipendenti dell'impresa a tempo indeterminato su cui effettuare la verifica del rispetto del limite del 3% di rapporti a tempo parziale.

Analoga considerazione vale per il rapporto di apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica di operaio che deve essere computato nella determinazione dei dipendenti operai a tempo pieno necessaria per verificare il tetto massimo del 30% di rapporti part time;

5. i lavoratori a chiamata non rilevano né ai fini del conteggio del totale dei dipendenti dell'impresa né per determinare il numero degli operai a tempo pieno;

6. il riferimento alle 912 ore annuali, previste dall'accordo d'interpretazione autentica dell'art. 9 comma 9 del CCNL artigiani 28 luglio 2008, siglato il 9 marzo 2010 che consente anche alle imprese da 0 a 3 dipendenti di avere un part time, riguarda le ore lavorabili ordinarie (e non quelle effettivamente lavorate);

7. le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo pieno in rapporti a tempo parziale che non rientrano nelle esenzioni previste dalle parti sociali (comprovati motivi di salute e assistenza familiare) devono essere considerate alla stregua di nuove assunzioni part time e, quindi, soggette ai limiti previsti dalla contrattazione nazionale del settore

Inps: Domanda di disoccupazione ordinaria non agricola o di mobilità ordinaria direttamente da cittadino tramite WEB

Nell'ambito del servizio di presentazione delle domande di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e di mobilità ordinaria da cittadino tramite web, è stata realizzata la funzione relativa alla richiesta dell'Assegno Nucleo Familiare, per consentire la liquidazione di detta prestazione accessoria unitamente alle indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e di mobilità ordinaria.



Il cittadino, pertanto, che presenta la domanda di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali on line o la domanda di mobilità ordinaria e che nella Sezione Compilazione Domanda richiede l'assegno per il nucleo familiare ha la possibilità, dopo avere completato la domanda, di inserire in appositi pannelli tutti gli elementi necessari per il calcolo dell' assegno per il nucleo familiare, che verrà erogato unitamente alle dette indennità.

Concessione del trattamento di integrazione salariale straordinaria e di mobilità per i dipendenti di aziende commerciali con oltre 50 addetti, agenzie di viaggio e turismo compresi operatori turistici, con più di 50 dipendenti, e imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti

Pubblicato in GU n. 85/2011 il decreto che autorizza - ai sensi dell'art. 1, comma 32, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 - relativamente all'anno 2011, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa complessivo di euro 45.000.000,00 così ripartiti:

- a) euro 15.000.000,00 per i trattamenti straordinari di integrazione salariale;
- b) euro 30.000.000,00 per i trattamenti di mobilità.

L'erogazione del beneficio avviene in ordine cronologico facendo riferimento alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

Indennità di mobilità. Compatibilità con l'attività di lavoro autonomo o subordinato. Corresponsione anticipata dell'indennità. Incentivi all'assunzione.

Con circolare nr. 67/2011 l'Inps ha fornito interessanti chiarimenti in ordine alla percezione dell'indennità di mobilità contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro. In particolare, la circolare ha affrontato le seguenti casistiche:

1. Lavoro subordinato a tempo determinato o a tempo parziale (determinato o indeterminato).
2. Lavoro subordinato a tempo pieno ed indeterminato.
3. Incompatibilità tra retribuzione da lavoro subordinato e indennità di mobilità.
4. Compatibilità dell'indennità di mobilità con lo svolgimento di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa. Anticipazione dell'indennità in unica soluzione.
5. Cumulabilità tra indennità di mobilità e remunerazione da lavoro autonomo o da collaborazione coordinata e continuativa.
6. Accertamento della remunerazione da lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa.
7. Compatibilità e cumulabilità dell'indennità di mobilità con le prestazioni di lavoro accessorio nel limite massimo di 3.000 euro per gli anni 2009 e 2010.
8. Corresponsione anticipata dell'indennità di mobilità al lavoratore per associarsi in cooperativa. Stato di socio lavoratore e incentivi alla cooperativa per l'assunzione.
9. Associazione in cooperativa senza richiesta di anticipazione.
10. Associazione in cooperativa con richiesta di anticipazione
11. Incentivi alla cooperativa per l'assunzione.

Trattamento di fine rapporto maggiorato per le vittime del terrorismo

Sottoscritta una convenzione tra ministero dell'Interno ed Inps. Le domande dovranno essere presentate al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione Incrementato il trattamento di fine rapporto (Tfr) se lavoratori dipendenti o corrisposta un'indennità equivalente se lavoratori autonomi o liberi professionisti, per le vittime del terrorismo, delle stragi di tale matrice ed ai loro familiari. Tutto ciò è possibile grazie alla convenzione sottoscritta il 13 aprile tra il ministero dell'Interno e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps). La convenzione stabilisce che spetta al ministero adottare i decreti a favore dei beneficiari, sulla base



degli importi che verranno calcolati dall'Inps secondo le modalità indicate dalla convenzione. Le vittime del terrorismo e i loro familiari che intendono accedere ai benefici della legge, resi eseguibili dalla convenzione, dovranno presentare la domanda presso il Dipartimento per le libertà civili del ministero dell'Interno. L'Inps calolerà i benefici in base agli anni di contribuzione ed ai criteri di rivalutazione stabiliti dalla legge. La convenzione ha una durata di tre anni e potrà essere rinnovata dalle parti.

Inps: i ricorsi amministrativi dal 26 aprile solo on line o tramite gli intermediari abilitati

A partire da martedì 26 aprile le domande per i ricorsi amministrativi potranno essere presentate all'Inps esclusivamente attraverso il canale telematico o per tramite degli intermediari abilitati.

Il ricorso amministrativo è necessario per la procedibilità delle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie ai sensi dell'articolo 443 c.p.c.

Si tratta di un ulteriore passo verso la completa telematizzazione delle domande di prestazione/servizio, nell'ambito di un processo ormai avviato di crescita di efficienza amministrativa e di aumento della qualità delle prestazioni nei confronti dei cittadini e delle imprese.

Il processo di digitalizzazione delle varie domande di prestazione avviene con gradualità, dopo un periodo transitorio durante il quale le consuete modalità di presentazione continuano comunque ad essere garantite. Terminato il periodo transitorio, le domande possono essere inoltrate solo usando il canale telematico.

Concluso il periodo transitorio, quindi da martedì 26 aprile, per la domanda di ricorso amministrativo non potranno più essere presentate in modalità cartacea, ma solo attraverso uno dei seguenti canali:

- via Web - la richiesta telematica dei servizi è accessibile direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'Istituto, www.inps.it nello spazio riservato ai "Servizi Online";
- tramite i patronati e tutti gli intermediari dell'Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Finanziati gli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011-2012

È stato firmato l'Accordo Stato-Regioni per il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per il 2011-2012. Con l'intesa viene prorogato per l'anno in corso e per l'anno a venire l'accordo sugli ammortizzatori sociali in deroga già in vigore per il 2009-2010. L'accordo si arricchisce anche di una sezione specifica dedicata alle misure di politica attiva per un più rapido e mirato ricollocamento dei lavoratori e per evitare il formarsi di bacini di disoccupazione di lunga durata. Viene peraltro confermata ed estesa al 2011-2012 l'intesa del 17 febbraio 2010 sulle linee guida per la formazione.

Il Governo conferma lo stanziamento previsto dalla legge di stabilità di 1 miliardo di euro per gli interventi a sostegno del reddito a cui si aggiungono 600 milioni di residui del biennio 2009-2010. Le Regioni concorrono con la parte non utilizzata dello stanziamento di 2.2 miliardi di euro, fino al suo esaurimento. La proporzione di utilizzo delle risorse tra politiche passive e attive viene modificata da 70-30 a 60-40.

- L'accordo inoltre prevede:

- l'attribuzione di un ruolo precipuo ai servizi per l'impiego nei processi di riqualificazione e di ricollocazione dei lavoratori, il cui efficace funzionamento potrà rendere effettiva l'offerta di lavoro congruo e il relativo sistema sanzionatorio;

- l'impiego e la valorizzazione del sistema informativo sulle competenze e i posti di lavoro cercati e non trovati dalle imprese, e del portale di servizi Cliclavoro per rendere trasparenti e pienamente disponibili le informazioni sul mercato del lavoro;

- il ricorso ai Fondi Interprofessionali e agli enti bilaterali nelle politiche attive e nella formazione, anche prevedendo un eventuale intervento nelle azioni di sostegno al reddito, oggetto comunque di un confronto con le parti sociali;

- l'utilizzo - così come già attuato in alcune Regioni - più rigoroso degli strumenti di sostegno al reddito, per evitare situazioni di cronica dipendenza dagli ammortizzatori sociali ed usi impropri degli stessi;

- il sostegno offerto dalle risorse del Fondo sociale europeo agli interventi previsti.

Sono già in corso di definizione e gli accordi specifici tra Governo e singole Regioni.

28 aprile 2011 - Giornata mondiale per la sicurezza e la salute nel lavoro





Il tema scelto dall'ILO (International Labour Organization) e dai suoi costituenti per celebrare la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute nel lavoro 2011 riguarda l'attuazione del Sistema di Gestione della Sicurezza e della Salute nel Lavoro (SGSSL)

Sistema di gestione della sicurezza e della salute nel lavoro: uno strumento per il continuo miglioramento

La gestione dei rischi professionali costituisce l'essenza stessa della sicurezza e della salute nel lavoro (SSL). Un SGSSL è un metodo di prevenzione il cui scopo è creare misure per la sicurezza e la salute in quattro tappe e fanno riferimento al concetto del continuo miglioramento. I suoi principi si basano sul ciclo denominato PDCA: pianificare (PLAN), sviluppare (DO), controllare (CHECK), attuare (ACT). L'obiettivo consiste nello stabilire un meccanismo globale e strutturato in vista di un'azione congiunta a livello dirigenziale e dei lavoratori nell'attuazione di misure preventive. L'approccio del sistema consente di valutare e migliorare la performance dell'attuazione delle misure di prevenzione e di controllo. La SGSSL costituisce uno strumento efficace di gestione dei rischi specifici di un determinato settore, di un processo o di una organizzazione. Può adattarsi a varie situazioni, dalle esigenze semplici di una piccola impresa a quelle di settori più complessi in cui vi sono maggiori rischi come le miniere, le fabbriche di prodotti chimici o l'edilizia.

Il SGSSL non può essere efficace in assenza di un dialogo sociale costruttivo, attraverso i comitati per la sicurezza e la salute o altri meccanismi come la contrattazione collettiva. In tal senso, garantire l'impegno a livello dirigenziale e il coinvolgimento attivo dei lavoratori al sistema di gestione, rappresentano aspetti chiave per la sua corretta applicazione.

Negli ultimi dieci anni, i sistemi di gestione per la sicurezza e la salute nel lavoro hanno visto un'attuazione ampia sia nei paesi industrializzati che in quelli in via di sviluppo. Questa attuazione ha assunto forme diverse: inclusione nella normativa nazionale, promozione di linee guida nazionali o iniziative di certificazione volontaria. L'inclusione del sistema di gestione nelle misure preventive e di protezione nel luogo di lavoro si è rivelata essenziale per il miglioramento delle condizioni e del luogo di lavoro. Poiché il suo principio basato sul continuo miglioramento consente un esame periodico della performance, esso ha giocato un ruolo vitale nell'ambito della prevenzione degli infortuni nel lavoro e delle malattie professionali.

Da oltre dieci anni, l'approccio utilizzato dal sistema di gestione della SSL ha attirato l'attenzione di imprese, governi e degli specialisti a livello nazionale e internazionale. Ci si aspetta che un numero sempre più cospicuo di paesi decidano di integrare il SGSSL nei loro programmi nazionali di SSL come mezzo strategico per promuovere lo sviluppo di meccanismi sostenibili in vista del miglioramento della SSL nelle organizzazioni.

Fisco

Equitalia: Nuovo Estratto conto online - informazioni dettagliate e pagamenti sul web

Equitalia apre i propri registri ai cittadini. I contribuenti potranno entrare negli archivi di Equitalia per conoscere online i dettagli dei propri debiti. È tutto visibile e verificabile collegandosi dal proprio computer al sito www.equitaliaspa.it. Accedendo al servizio Estratto conto il contribuente potrà approfondire i singoli tributi da pagare, con tutte le informazioni sull'importo iniziale e quello attuale, una chiara ripartizione degli



interessi e delle altre spese e l'indicazione di eventuali provvedimenti di annullamento o sospensione emessi dall'ente creditore.

Il nuovo servizio, attivo in tutta Italia (Sicilia esclusa) diventa così uno strumento utile per estinguere i debiti con i crediti verso l'Erario: il cittadino e l'intermediario delegato possono avere un quadro completo delle cartelle per valutare se e che cosa chiedere in compensazione con il modello F24.

Inoltre, nel nuovo Estratto conto, al momento solo in alcune province (di seguito l'elenco dettagliato) sono già attive tre ulteriori funzioni che permettono di selezionare le cartelle e saldarle tramite il proprio home banking, attraverso la creazione di un nuovo codice Rav, controllare il piano di dilazione in corso con le relative rate e verificare la presenza e il tipo di provvedimenti emessi (sgravi, sospensioni, procedure cautelari ed esecutive). Queste ulteriori funzioni sono utilizzabili oggi in 40 province e saranno attivate a breve in tutte le altre.

Elenco province:

Ancona, Avellino, Arezzo, Ascoli Piceno, Asti, Benevento, Bolzano, Cagliari, Campobasso, Catanzaro, Fermo, Firenze, Frosinone, Grosseto, Isernia, L'aquila, Latina, Lecce, Livorno, Lucca, Macerata, Massa Carrara, Matera, Nuoro, Oristano, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Potenza, Prato, Rieti, Roma, Salerno, Sassari, Siena, Terni, Trento, Urbino, Viterbo.

L'Estratto conto, accessibile anche dall'estero, permette quindi di avere uno vero sportello virtuale, sempre più completo, aperto 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Una rivoluzione nel rapporto con i cittadini e le imprese, fatta di semplicità, trasparenza e innovazione, che punta a rispondere alle esigenze dei contribuenti e semplificare loro la vita.

Per ogni chiarimento è disponibile sul sito di Equitalia (www.equitaliaspa.it) una nuova guida illustrata che accompagna il cittadino passo dopo passo nel percorso di consultazione.

Rinnovato l'accordo tra Agenzia Entrate e Figc sui controlli finanziari

Il Direttore dell'Agenzia delle Entrate, e il Presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio, hanno rinnovato nei giorni scorsi il protocollo d'intesa che consolida la collaborazione tra i due enti, secondo le rispettive competenze, sul fronte dei controlli finanziari. Duplice l'intento dell'accordo, che si muove sulla base di quelli precedenti, avviati nel 2006: scambiare le informazioni necessarie a verificare l'equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche e acquisire dati utili alle attività di controllo, demandate alla Federazione, sul rispetto degli obblighi fiscali e contributivi.

Come negli anni passati, la Figc comunica alle Entrate l'elenco delle società sportive professionistiche, per le quali l'Agenzia è tenuta al controllo dei corretti adempimenti relativi al pagamento di Ires, Irap, Iva e Irpef, esposti nelle dichiarazioni e riferiti agli anni 2008 e 2009. Le Entrate comunicheranno, inoltre, alla Federcalcio, entro il 31 maggio prossimo, i risultati dei controlli sui pagamenti di Ires, Irap, Iva e Irpef riportati nelle dichiarazioni fiscali e riferiti agli anni d'imposta che vanno dal 2005 al 2008, e quelli sul regolare versamento delle somme dovute relativamente agli atti divenuti definitivi con cartelle di pagamento notificate entro il 30 aprile 2011. Inoltre, i tecnici del Fisco controlleranno la presentazione delle dichiarazioni relative al 2009.

L'intesa tra Agenzia delle Entrate e Figc è volta a proseguire sulla strada di una collaborazione di sistema, che consentirà all'Agenzia di rafforzare i meccanismi di presidio della regolarità finanziaria dei club professionistici. Il protocollo è valido fino al 29 febbraio 2012, termine entro il quale sarà deciso un eventuale rinnovo per le successive stagioni sportive.



Agenzia Entrate: l'agevolazione sul mutuo prima casa si allarga anche agli interessi maturati su un conto corrente accessorio aperto per rinegoziare il mutuo originario



L'agevolazione sul mutuo prima casa si allarga anche agli interessi maturati su un conto corrente accessorio aperto per rinegoziare il mutuo originario. La rinegoziazione, infatti, serve a dare ossigeno al contribuente in difficoltà a causa della crisi finanziaria, consentendogli di pagare una rata "immune" dai tassi d'interesse fluttuanti. Lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione 43/E, che prende le mosse dalla richiesta dell'Associazione banche italiane (Abi), interessata a sapere se possono rientrare nella detrazione del 19 per cento anche gli interessi prodotti sul conto accessorio dopo aver rinegoziato il mutuo per acquistare, costruire o ristrutturare l'abitazione principale.

Contratto iniziale e rinegoziazione: due atti per la stessa causa - Il documento di prassi richiama il dettato della Convenzione tra Abi e Mef, secondo cui il contratto originario di mutuo e la sua rinegoziazione rispondono alla stessa causa: comprare, costruire o ristrutturare l'abitazione principale. Anche il conto accessorio, infatti, è garantito da ipoteca sull'immobile, così come quello per cui è prevista la detrazione. L'apertura del conto accessorio non comporta per il cliente un nuovo piano di ammortamento del mutuo originario e le rate continuano a essere addebitate con le vecchie scadenze e in base all'importo originario pattuito con la banca.

Cosa certifica la banca - Gli istituti di credito, nel compilare l'attestazione del pagamento degli interessi sul mutuo, devono certificare l'importo sia di quelli che risultano dal contratto originario sia di quelli derivanti dal conto accessorio.

Il testo della risoluzione è disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Agenzia Entrate: agevolazioni imprese appartenenti a "Reti imprese"

E' stata prevista una specifica agevolazione fiscale per le imprese che stipulano un contratto di rete con il quale più imprenditori possono perseguire lo scopo di accrescere la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato (articolo 42, comma 2-quater, dl n. 78/2010).

L'agevolazione consiste in una sospensione d'imposta della quota degli utili dell'esercizio destinata, fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare. La quota degli utili deve essere accantonata in una apposita riserva e concorre a formare il reddito se utilizzata per scopi diversi dalla copertura delle perdite di esercizio ovvero viene meno l'adesione al contratto di rete.

L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può, comunque, superare il limite di euro 1.000.000.

L'agevolazione può essere fruita solo con il versamento del saldo delle imposte sui redditi (Irpef e Ires) dovute per il periodo d'imposta in cui sono stati effettuati gli investimenti.

Gli acconti dell'Irpef e dell'Ires dovuti per il periodo d'imposta successivo devono essere calcolati, invece, considerando come imposta del periodo precedente quella che sarebbe risultata senza considerare l'agevolazione.

Le Confederazioni di rappresentanza datoriale rappresentative a livello nazionale, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (Cnel), devono comunicare, utilizzando apposito modello alla comunicazione riservata - pdf, gli organismi abilitati a rilasciare l'asseverazione del programma di rete.

La comunicazione deve essere presentata mediante spedizione a mezzo raccomandata o consegna diretta, all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Ufficio Assistenza agli Intermediari - Via Cristoforo Colombo 426 c/d - 00145 Roma. Sulla busta, deve essere apposta la dicitura: "Comunicazione asseverazione reti d'impresa".

La comunicazione può essere inviata anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it indicando nell'oggetto "Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti - Comunicazione asseverazione reti d'impresa" e allegando il file in formato Pdf risultante dalla scansione del modello compilato e firmato.

Lo stesso modello va utilizzato per modificare i dati comunicati, o per comunicare nuovi organismi. Per eliminare uno o più organismi presenti in una comunicazione già inviata, la Confederazione invia una comunicazione in forma libera, con le stesse modalità previste per il modello di comunicazione approvato, contenente i propri dati identificativi e quelli dell'organismo o degli organismi da eliminare

Trasmissione dei dati relativi all'asseverazione del programma di rete

Il beneficio fiscale può essere fruito a condizione che il programma di rete sia preventivamente asseverato dagli organismi abilitati. Gli organismi che rilasciano l'asseverazione del programma devono trasmettere in via telematica, utilizzando le apposite specifiche tecniche, i dati relativi alle imprese beneficiarie dell'agevolazione interessate dal programma di rete asseverato e gli estremi del contratto di rete avente ad



oggetto il medesimo programma. La trasmissione di questi dati deve essere effettuata entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello in cui l'avvenuta asseverazione è comunicata all'organo comune per l'esecuzione del contratto della rete o al rappresentante della rete risultante dalla stipula dello stesso contratto. (modelli ed ulteriori istruzioni sul sito www.agenziaentrate.it)

Agenzia Entrate: operazioni sopra i 3.600 euro, slitta al 1° luglio la rilevazione dei dati per la comunicazione al Fisco

Con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate di oggi, slitta al 1° luglio 2011 l'obbligo di acquisire i dati delle operazioni rilevanti ai fini Iva che riguardano i consumatori finali (articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122).

In vista, infatti, dei necessari adeguamenti, anche di tipo tecnologico, connessi all'adempimento, gli esercenti avranno due mesi di tempo in più per rilevare i dati relativi agli acquisti di beni e servizi che oltrepassano la soglia dei 3.600 euro, Iva inclusa, per i quali non è prevista l'emissione di fattura.

Il testo del Provvedimento è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate,



Equitalia: più tempo per pagare le rate con il fisco

I contribuenti non in regola con le scadenze dei pagamenti possono oggi allungare e fino a 6 anni il periodo di dilazione dei debiti fiscali e contributivi, a patto che dimostrino di avere avuto un peggioramento della loro situazione economica. Equitalia ha varato la direttiva interna che fornisce alle società partecipate le indicazioni operative per concedere il beneficio previsto dal decreto milleproroghe (articolo 2, comma 20, del decreto legge n. 225/2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n.10). La richiesta di proroga può essere presentata presso gli uffici Equitalia compilando gli appositi moduli e allegando la documentazione necessaria.

I numeri del recupero dell'evasione

Nel corso del 2010 l'attività di recupero dell'evasione si è ulteriormente rafforzata rispetto agli esercizi precedenti. Sono state, infatti, recuperate entrate erariali e non erariali per circa 10,6 miliardi di euro (+16% rispetto ai 9,1 miliardi di euro del 2009) a seguito dell'attività di accertamento per tutti i settori impositivi, di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi (art. 36-ter del DPR n. 600/1973), di controllo formale degli atti e delle dichiarazioni sottoposte a registrazione, nonché di controllo automatizzato delle dichiarazioni ai sensi degli articoli 36-bis del DPR n. 600/1973 e 54-bis del DPR n. 633/1972.

A queste somme vanno aggiunti circa 480 milioni di euro derivanti da riscossioni relative a interessi di mora e a maggiori rateazioni. In questo modo il consuntivo finale delle somme sottratte all'evasione, comprensive dei suddetti interessi, e ricondotte nella disponibilità dei conti pubblici supera, nel 2010, gli 11 miliardi di euro. A tale risultato devono, inoltre, aggiungersi risparmi per ulteriori 6,6 miliardi di euro, derivanti sia da



una più incisiva azione di controllo sui crediti di imposta utilizzati in compensazione sia dai controlli preventivi, normativamente previsti, al momento dell'utilizzo dei crediti di imposta per compensare debiti di imposta .

GRANDI CONTRIBUENTI	2010	2009	Δ %
Soggetti sottoposti a tutoraggio	1.643	996	
N. interventi esterni	501	601	-17%
Maggiori imposte IVA <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	586	158	271%
Maggiori imponibili II.DD. <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	5.927	2.568	131%
Maggiori imponibili IRAP <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	5.993	2.456	144%
Ritenute non operate <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	316	60	427%
N. accertamenti eseguiti	2.609	1.667	57%
Maggiore Imposta Accertata <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	5.490	3.027	81%

IMPRESE DI MEDIE DIMENSIONI	2010	2009	Δ %
N. interventi esterni	3.076	2.692	14%
Maggiori imposte IVA <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	325	295	10%
Maggiori imponibili II.DD. <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	1.922	2.929	-34%
Maggiori imponibili IRAP <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	1.619	1.711	-5%
Ritenute non operate <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	12	6,5	85%
N. accertamenti eseguiti	15.524	7.248	114%
Maggiore Imposta Accertata <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	6.265	2.553	145%

IMPRESE DI PICCOLE DIMENSIONI - LAVORATORI AUTONOMI	2010	2009	Δ %
N. interventi esterni	5.025	6.132	-18%
Maggiori imposte IVA <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	170	220	-23%
Maggiori imponibili II.DD. <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	938	1.398	-33%
Maggiori imponibili IRAP <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	840	1.255	-33%
Ritenute non operate <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	2	1,5	33%
N. accertamenti eseguiti	219.878	244.470	-10%
Maggiore Imposta Accertata <i>(valori espressi in milioni di euro)</i>	12.599	17.751	-29%

(fonte: Audizione del Direttore dell'Agenzia delle Entrate alla Commissione Finanze della Camera)r

Economia

Unioncamere rende disponibili 30 contratti tipo utili al piccolo imprenditore così come al semplice cittadino consumatore

Acquisti più sicuri, compravendita più trasparente, clienti più garantiti. Sono alcuni dei principali risultati che verranno raggiunti grazie al progetto nazionale sui contratti-tipo e le clausole inique sviluppato dalle Camere di commercio italiane, con il coordinamento di Unioncamere. Grazie alla collaborazione con l'Autorità Antitrust, con le associazioni dei consumatori e delle imprese e il supporto di alcuni ordini professionali, Unioncamere ha messo a punto 30 contratti-tipo, 6 pareri sulle clausole inique e 3 codici di



etica commerciale, raccolti in una banca-dati nazionale on-line liberamente consultabile nel portale web tematico www.contratti-tipo.camcom.it e a disposizione del piccolo imprenditore così come del semplice cittadino consumatore.

“I contratti tipo – ha affermato il Presidente di Unioncamere - sono strumenti a carattere preventivo che consentono di assicurare regole di trasparenza e di equità, evitando fin dal principio l’insorgenza di problemi tra imprese e tra queste stesse e i consumatori. Con questo progetto abbiamo aggiunto un ulteriore, importante tassello ad una strategia più ampia che mira a rendere il mercato un luogo più trasparente, e dunque più sicuro, in cui operare. Senza contare che la diffusione di questi strumenti può aiutare a ridurre quelle controversie di natura contrattuale che, in questi anni, hanno contribuito a far lievitare il contenzioso civile nel nostro Paese, riducendone la competitività e l’attrattiva per i potenziali investitori stranieri”.

L’iniziativa di Unioncamere fa tesoro delle esperienze maturate negli ultimi quindici anni dalle Camere di commercio sul tema dei contratti-tipo e dell’individuazione di clausole vessatorie nei contratti standard, e dà corpo alle competenze stabilite dalla legge di riforma del sistema camerale nazionale del marzo 2010. Nell’affidare alle Camere di Commercio compiti per la realizzazione di un mercato sempre più equilibrato e trasparente, la legge di riforma ha infatti espressamente previsto lo sviluppo di iniziative dirette alla predisposizione di contratti tipo e alla rilevazione delle clausole inique inserite nei contratti conclusi con i consumatori.

I settori interessati dal progetto sono quelli del commercio (compreso l’e-commerce), dell’artigianato, dell’editoria, del turismo e del trasporto (albergo, bed&breakfast, multiproprietà, multivacanza, noleggio camper, trasporto marittimo di persone), dei servizi (scuole guida, centri estetica e benessere, corsi di formazione, sviluppo software, trasloco), della locazione e vendita di immobili e aziende, della mediazione immobiliare, del condominio e dell’edilizia (appalto di lavori, immobili da costruire).

Nel 2010 assegni scoperti in calo del 16%

Un’economia ancora convalescente dalla crisi e imprenditori e consumatori che fanno più attenzione al portafoglio. Sembra questo il “mix” di condizioni che hanno determinato, nel 2010, una visibile frenata del fenomeno dei protesti rispetto all’anno precedente e che ha fatto fermare il conto delle promesse non onorate alla cifra di poco più di 3,8 miliardi di euro, contro i quasi 4,5 del 2009.

In termini relativi, nei dodici mesi dello scorso anno i protesti levati nelle province italiane si sono ridotti complessivamente del 7,2% nel numero e del 14,7% in valore. La diminuzione ha riguardato tutte le tipologie di “pagherò”: dagli assegni alle cambiali alle tratte. In particolare, gli assegni sono diminuiti del 16,5% nel numero e di quasi il 22% nell’importo (il valore medio è diminuito del 6%).

Indicatori tutti con il segno meno anche per le cambiali a vuoto che hanno visto ridursi sia il loro numero del 2,6% che il valore medio (-3,5%), con il risultato che i “pagherò” rimasti sulla carta hanno registrato una riduzione del 5,9% rispetto al 2009, per un controvalore totale di poco superiore al miliardo e 850 milioni di euro contro i quasi 2 miliardi dello scorso anno.

Infine, in diminuzione anche le tratte, strumento di pagamento residuale ma ancora in uso nel mondo degli affari: il numero di quelle non incassate nei dodici mesi del 2010 è diminuito del 15,7%, così come il loro valore totale sceso del 3,5% mentre è aumentato del 14% il loro importo medio.

Questi, in sintesi, gli elementi più significativi che emergono dall’analisi sull’andamento dei protesti levati nelle province italiane nel corso dei primi cinque mesi del 2010, in base ai dati raccolti dalle Camere di Commercio ed elaborati da InfoCamere per conto di Unioncamere.



Medie imprese ancora leader nel 2011 - Produzione, fatturato ed export in crescita

Le prime a risentire della crisi. Le prime anche a riavviare il proprio percorso di crescita e a guardare al 2011 con ragionevole ottimismo. Le 4.030 medie imprese industriali (3.921 considerando quelle che presentano il bilancio in forma consolidata), monitorate da dieci anni da Mediobanca e Unioncamere nella periodica indagine annuale, hanno ripreso fiato nel 2010 e prevedono per quest’anno un ulteriore miglioramento di tutti gli indicatori economici, dopo aver subito nel 2009 un forte calo del fatturato (-16,3%), delle esportazioni (-18,4%) e del valore aggiunto (-9,1%), Certo qualcuna è „caduta sul campo“, visto che nel




passaggio dal 2007 al 2008, *annus horribilis* della crisi per le medie imprese, 240 aziende hanno smesso di far parte di questa componente così dinamica della nostra economia, uscendo dal campo di osservazione dell'indagine o perché hanno ridotto la propria dimensione (in termini occupazionali o di fatturato) o perché sono state acquisite o, in casi più rari, perché fallite. Una elaborazione svolta all'interno dell'indagine di quest'anno mostra che se questi campioni del Made in Italy avessero pagato gli stessi oneri fiscali delle grandi imprese (32,9% invece del 45,5%), avrebbero "risparmiato" in 10 anni quasi 9 miliardi di euro, pari al 20% dei mezzi propri a fine 2008, al 16% del cumulo degli investimenti eseguiti ed al 24% degli utili del decennio. L'indagine copre l'universo delle medie imprese manifatturiere italiane definite nella classe 50-499 dipendenti e 15-330 mln€ di fatturato

Alle medie imprese il primato della crescita

Nel periodo 1999-2008 le medie imprese hanno mantenuto il primato della crescita, con un incremento del valore aggiunto del 40% contro il 24,7% delle grandi imprese (la percentuale sale al 30,2% per le imprese medio-grandi, seconda area del cosiddetto "quarto capitalismo"). Il rendimento del capitale (*roï*) investito nelle medie imprese nel 2008 è stato pari al 9,5% contro l'8,5% dei gruppi maggiori italiani. La componente finanziaria consente alle grandi di recuperare lo svantaggio prodotto da minori margini (9,4% contro il 23,7% delle medie imprese), ma non ne risolve l'eccesso di capitale il cui *turnover* è inferiore di circa 16 punti rispetto alle medie aziende.

Un quarto del Pil dell'industria si deve alle medie imprese



Dopo aver toccato il minimo nell'esercizio 2003 (1,1% del fatturato), i profitti delle medie imprese, che nel 2008 assicuravano il 16% circa del valore aggiunto della manifattura italiana, percentuale che sale al 24% considerando l'indotto, sono tornati a salire fino al 2007. Elevata anche la rappresentatività in termini di investimenti fissi annui e di esportazioni (pari, rispettivamente, al 16% e al 17% del totale nazionale). Nel 2008 gli utili aggregati sono stati pari all'1,4% del fatturato – peggiore risultato del periodo dopo il 2003 – registrando una diminuzione del 16% circa rispetto al 1999. I risultati del 2009 dovrebbero essere ancora in calo (-10%). Le esportazioni hanno registrato un incremento pari al 58,9%, anche se, tra il 2008 e il 2009, la variazione è stata negativa, registrando un -18,4%.

La struttura finanziaria resta solida. Il 53,7% delle medie imprese merita un punteggio a livello di "investment grade" – la classe di merito di credito più elevata – mentre la media nazionale per tutte le PMI è del 34,3%, e del 39,3% per le PMI manifatturiere. Il ricorso alla borsa e al *private equity* tuttavia resta trascurabile. Le medie imprese quotate sono infatti solo lo 0,5% del totale.

Giurisprudenza

Corte Costituzionale: Tutela della maternità più ampia

Con sentenza nr. 116/2011 del 4.4.2011 la Corte Costituzionale – dichiarando l'illegittimità costituzionale parziale dell'articolo 16, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) ha stabilito che nel caso di parto prematuro e ricovero del nascituro in una struttura sanitaria, l'astensione obbligatoria della lavoratrice non può decorrere dalla data del parto, bensì dalla data di dimissioni del bambino dalla struttura e ingresso nella casa familiare. Una pronuncia, questa, che pone il nostro ordinamento specifico a livelli d'avanguardia in materia di tutela della maternità.



Obbligo contributivo nelle imprese edili

Sussiste l'obbligo di versare i contributi pretesi dall'INPS sul monte orario di 40 ore settimanali previste dal contratto collettivo di settore, e non sull'importo delle retribuzioni erogate ai dipendenti per le minori ore da costoro effettivamente lavorate a causa della discontinuità dell'attività d'impresa. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 7590/2011. Secondo la Corte, la normativa vigente in materia va interpretata nei sensi di cui al seguente principio di diritto (espresso, in particolare, da Cass. n. 21700 del 2009): "In tema di contribuzione dovuta dai datori di lavoro esercenti attività edile, il Decreto Legge n. 244 del 1995, articolo 29 convenuto nella Legge n. 341 del 1995, nel determinare la misura dell'obbligo contributivo previdenziale ed assistenziale in riferimento ad una retribuzione commisurata ad un numero di ore settimanali non inferiore all'orario normale di lavoro stabilito dalla contrattazione collettiva, prevede l'esclusione dall'obbligo contributivo di una varietà di assenze, tra di loro accomunate dal fatto che vengono in considerazione situazioni in cui è la legge ad imporre al datore di lavoro di sospendere il rapporto. Ne consegue che, ove la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continua a permanere intatto l'obbligo contributivo, dovendosi escludere, attesa l'assenza di una identità di ratio tra le situazioni considerate, la possibilità di una interpretazione estensiva o, comunque, analogica e ciò tanto più che la disposizione ha natura eccezionale e regola espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, che può essere effettuato esclusivamente mediante decreti interministeriali".

Durc regolare o fuori dalla gara d'appalto

L'assenza del requisito della regolarità contributiva, costituendo condizione di partecipazione alla gara, se non posseduto alla data di scadenza del termine di presentazione dell'offerta, non può che comportare la esclusione del concorrente non adempiente, non potendo valere la regolarizzazione postuma. La mancanza del requisito della regolarità contributiva alla data di scadenza del termine previsto dal bando per la presentazione delle offerte, in definitiva, non è sanato dall'eventuale adempimento tardivo dell'obbligazione contributiva. Si consolida – con la recente sentenza nr. 2283/2011 del Consiglio di Stato – il principio della insufficienza della regolarizzazione contributiva postuma alla partecipazione ad una gara d'appalto.

L'immutabilità della contestazione disciplinare

Il principio della l'immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento disciplinare, circostanze nuove rispetto a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell'infrazione disciplinare anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla contrattazione collettiva, dovendosi garantire l'effettivo diritto di difesa del lavoratore incolpato. Su tale particolare aspetto del procedimento disciplinare a carico del lavoratore, si è espressa la corte di cassazione con sentenza nr. 6499/2011 in occasione della disamina di un più articolato caso di licenziamento disciplinare.

Conseguenze penali della falsa dichiarazione dei redditi

Dichiarare falsamente un reddito inferiore a quello veritiero al fine di ottenere benefici economici (ad. es. esenzione dal ticket sanitario) non integra il reato di truffa bensì quello di indebita percezione di erogazioni a danno dello stato ex art. 316 ter c.p. . Ove il beneficio conseguito è pari o inferiore a Euro 3.999,96 la pena applicabile consiste solo in una sanzione amministrativa. Il contrasto in giurisprudenza sorto sull'argomento è stato risolto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza nr.7537/2011

Art. 316-ter codice penale

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione



di informazioni dovute, conseguate indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito

Territorialità degli sgravi contributivi

Gli sgravi contributivi destinati ad aziende operanti nel mezzogiorno, non possono essere riconosciuti all'azienda che invia i propri dipendenti a lavorare al di fuori di tale area. E' di estremo interesse l'ordinanza della Corte di Cassazione nr. 5305 che ha affrontato tale caso specifico. Nel ricorso esaminato, si chiedeva l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello che aveva respinto il suo appello contro la sentenza di primo grado con la quale si era rigettato il ricorso della società nei confronti dell'INPS volto ad ottenere gli sgravi contributivi per il periodo in cui la società - operante nel mezzogiorno ed esercente attività edile - aveva inviato taluni dipendenti a lavorare in Toscana. La società sosteneva che i benefici erano dovuti comunque in quanto si trattava di lavori svolti "in località alle quali sono destinati i prodotti delle aziende medesime. Nel quesito di diritto si affermava che il beneficio richiesto non poteva essere escluso per lavoratori che, pur essendo addetti ad aziende che operano nel Mezzogiorno, svolgono le proprie prestazioni, anche al di fuori di tali territori, nelle località alle quali sono destinati i prodotti delle aziende del Mezzogiorno, in qualità di piazzisti, manutentori, riparatori, addetti al completamento delle opere edili. Secondo i giudici di cassazione, invece, non si è in presenza di un bene prodotto nel Mezzogiorno e destinato ad altra parte del paese, con necessità, per l'installazione, la manutenzione o altre attività analoghe, dell'opera di dipendenti dell'impresa produttrice. Si tratta semplicemente di un bene prodotto al di fuori del Mezzogiorno: attività edilizie svolte in Toscana. Per tali attività l'impresa non può godere degli sgravi contributivi, previsti dal t.u. sugli interventi nel Mezzogiorno (d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218): il beneficio degli sgravi contributivi a favore delle aziende industriali che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'art. 1 dello stesso T.U. presuppone sia l'ubicazione dell'azienda in tali zone, sia l'impiego dei dipendenti nei territori agevolati. Il requisito della territorialità, riferito direttamente alla prestazione lavorativa, non può ritenersi soddisfatto dalla mera integrazione del lavoratore nella struttura aziendale dell'impresa avente sede nel Mezzogiorno, ma esige anche la localizzazione in tale area dell'attività svolta dal prestatore di opere, e non può essere conseguentemente ravvisato per le prestazioni rese anche temporaneamente fuori della su indicata area territoriale, come nell'ipotesi di mutamenti non definitivi del luogo di lavoro di dipendenti inviati a svolgere la propria opera presso cantieri esterni per la realizzazione di determinate opere. Ne è conseguita quindi la conferma della sentenza impugnata ed il rigetto del ricorso.

Notificazioni fiscali valide esclusivamente al domicilio eletto dal contribuente

Se il contribuente ha eletto il proprio domicilio presso un professionista, non è valido alcun altro luogo di notifica dell'atto. E' questo in sintesi il principio enunciato dalla Corte di Cassazione nella recente sentenza n. 6114/2011.

Nel caso di specie, è stata ritenuta la nullità della notificazione dell'atto impositivo presupposto, siccome eseguita, ex art. 140 c.p.c, in luogo diverso dal domicilio eletto agli specifici fini. La Corte, quindi, ha enunciato il seguente principio di diritto:

"in caso di elezione di domicilio dal parte del contribuente, nel comune di domicilio fiscale, ai fini della notificazione degli atti e degli avvisi che lo riguardano, ai sensi dell'art. 60, 1° co., lett. d) , del d.p.r. 600/73, la notificazione al domicilio eletto è, per l'amministrazione fiscale, obbligatoria; pertanto è invalida la notificazione dell'atto impositivo eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto ai sensi dell'art. 140 c.p.c".



Accesso documenti ispettivi: prevale il diritto di difesa

Passa in second'ordine la tutela della riservatezza dei dipendenti circa le dichiarazioni rese in sede ispettiva, essendo prevalente il diritto alla difesa del datore di lavoro. Non è nuovo questo indirizzo assunto dal Consiglio di Stato già in sentenze n. 9102 e n. 9103 del 2010, che ora si conferma nella sentenza nr. 1907/2011. Pur tuttavia, va segnalato che numerosi Tar continuano ad essere di orientamento inverso. Nel caso odierno, una società impugnava innanzi al Tar il diniego tacito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sull'istanza volta ad ottenere l'accesso a tutti i documenti amministrativi del procedimento conclusosi con il verbale di accertamento ispettivo ad essa notificato in quanto obbligata in solido e contenente la diffida al pagamento della sanzione per alcune inadempienze. L'interessata precisava che l'interesse all'accesso derivava dalla necessità di difendere i propri diritti ed interessi nell'ambito del procedimento sopra richiamato. La società chiedeva quindi la condanna dell'Amministrazione all'esibizione dei documenti richiesti e la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno conseguente al diniego. Il Tar investito, respingeva il ricorso, con conseguente appello della società al Consiglio di Stato. Secondo il collegio giudicante – che ha richiamato le predette pronunce del 2010 - deve essere considerato prevalente il diritto di difesa, che la società appellante intende tutelare attraverso la conoscenza della documentazione necessaria a chiedere l'accertamento della legalità dell'operato dell'Amministrazione, rispetto ad esigenze di tutela della riservatezza attinente all'esigenza di preservare l'identità di dipendenti autori delle dichiarazioni che hanno determinato i provvedimenti sanzionatori. Poiché non sono emerse – nel caso specifico - né sono state addotte, ragioni per discostarsi dai propri precedenti, la Sezione dunque ha ritenuto di accogliere l'appello, sicché, in riforma della sentenza impugnata, ha ordinato all'Amministrazione appellata di consentire l'accesso alla documentazione richiesta dalla società istante, ovviamente con tutte le cautele necessarie a salvaguardare l'anonimato dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni nel corso del procedimento ispettivo. A margine, è stata dichiarata inammissibile la domanda risarcitoria sottoposta dalla società, in ragione della complessità della normativa di settore, che induce a non considerare avvenuta una sua violazione chiara e manifesta.

Perdono i benefici in materia di imposte dirette, se non dimostrano la sussistenza del principio di mutualità

Non hanno diritto alle agevolazioni fiscali le società cooperative che non presentano la dichiarazione dei redditi. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza 8140 dell'11 aprile, che ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate.

L'omissione della dichiarazione annuale e l'irregolare tenuta delle scritture contabili sono circostanze idonee, per la loro gravità, a escludere il potere-dovere di vigilanza dell'Amministrazione finanziaria sui requisiti di mutualità delle cooperative, necessari per fruire delle agevolazioni fiscali relative all'esonero da imposizione diretta





Editore:

Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro
Sindacato Unitario
Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06/5415742 - Fax 06/5415565
E-mail: segreteria@anclsu.com

Direttore Responsabile:

Francesco Longobardi
Segretario Generale Nazionale Ancl



tutti i diritti riservati – riproduzione riservata

In caso di estrazione del materiale contenuto nella presente pubblicazione, citare la fonte

Registrato presso il Tribunale di Roma al n. 442/2009 in data 18/12/2009

